

APPALTO GTT N. 80/2012

**“CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
NEI COMPENSORI G.T.T. PER GLI ANNI 2012÷2015”**

CHIARIMENTO (n. 1)

Quesito

Una Società ha chiesto di valutare la loro partecipazione come impresa singola ed in possesso dei seguenti requisiti:

attestazione SOA OS28 CLASS III

attestazione SOA OG11 CLASS III

Si chiede quindi se, vista l'equiparazione della categoria OS 28 alla categoria OG11, sommando le due classifiche ed ottenendo così un importo di iscrizione di oltre 2 milioni di euro, si può partecipare alla gara di appalto in oggetto che prevede un importo a base di gara di oltre circa 1.700.000 euro.

Risposta

Con riferimento al quesito in oggetto non si ritiene legittima la partecipazione alla gara sulla base della sommatoria delle iscrizioni possedute per la categorie OS28 e OG11.

In via generale è noto che la categoria generale OG 11 attiene ad un insieme coordinato di impianti appartenenti alle categorie specialistiche OS3 - OS5 - OS28 e OS30. Con il nuovo regolamento appalti, il D.P.R. 207/2010, tra le categorie specialistiche che "confluiscono" nella OG11 non vi è più la OS5.

Ora, considerato ormai come principio acquisito e tra l'altro espressamente indicato nel bando di gara, quello dell'equivalenza tra la categoria specialistica impiantistica, in questo caso la OS28, e la categoria generale impiantistica OG11, la qualificazione nella categoria OG11 può abilitare le imprese anche a partecipare alle gare nelle quali sia richiesto il possesso delle singole categorie impiantistiche, fermo restando che è necessario che la classifica di qualificazione nella categoria OG11 sia tale da coprire l'intero importo della categoria (o delle più categorie) specialistica prevista dal bando di gara.

In altre parole il principio dell'equivalenza comporta che le due attestazioni OS28 e OG11 non sono cumulabili ma alternative tra di loro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Nando Posti)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE